

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 luglio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2014, n. 22.

Modifiche dei regolamenti in esecuzione in  
materia di protezione degli animali e norme per  
la tutela dell'apicoltura. (14R00273) ..... Pag. 1

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 maggio 2014, n. 087/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo Uni-  
co delle disposizioni regolamentari in materia di  
incentivi e finanziamenti a favore del settore ar-  
tigiano, emanato con decreto del Presidente della  
Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (14R00266) ... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2014, n. 088/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Piano  
d'Azione Coesione Friuli-Venezia Giulia in  
attuazione dell'articolo 27 della legge regio-  
nale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria  
2007). (14R00267) ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2014, n. 9.

Istituzione del Garante regionale dei diritti  
della persona. (14R00268) ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2014, n. 10.

Disposizioni in materia di attività produttive.  
(14R00269) ..... Pag. 15

#### REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 27 maggio 2014, n. 4/Reg.

Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio  
2012, n. 38 «Disciplina delle attività agrituristi-  
che in Abruzzo». (14R00257) ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2014, n. 32.

Provvidenze sociali a favore dei malati onco-  
logici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle  
leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014,  
sostegno alimentare alle persone in stato di po-  
vertà e finalizzazione di risorse e determinazione  
aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta  
2014 e aliquote imposta regionale sulle attività  
produttive per il periodo d'imposta in corso al  
31 dicembre 2014. (14R00250) ..... Pag. 29

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 20 maggio 2014, n. 12.

Disposizioni urgenti in materia di servizio  
idrico integrato. (14R00270) ..... Pag. 33





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2014, n. 22.

**Modifiche dei regolamenti in esecuzione in materia di protezione degli animali e norme per la tutela dell'apicoltura.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 25/I-II del 24 giugno 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 giugno 2014, n. 672.

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, «Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali».*

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, è così sostituito:

«1. Gli equidi possono essere tenuti costantemente legati solo per motivi sanitari o comportamentali. Essi possono essere tenuti temporaneamente legati esclusivamente allo scopo di cure, durante la monta o in occasione di manifestazioni sportive, di tempo libero, culturali o allevatoriati.»

2. Il comma 7 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, è così sostituito:

«7. Nella detenzione degli equidi devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni:

a) l'utilizzo del torcinaso è consentito solo per gli animali aggressivi o, in caso di necessità, per trattamenti veterinari;

b) l'utilizzo delle martingale fisse è consentito solo ai sensi delle vigenti disposizioni stabilite dalle organizzazioni nazionali e internazionali per gli sport equestri;

c) gli equidi sono ammessi a competizioni sportive soltanto a partire dal quarto anno di vita. Questa disposizione non trova applicazione per le manifestazioni allevatoriati e professionistiche;

d) le femmine gravide o in lattazione non sono ammesse a competizioni sportive nell'ultimo trimestre della gravidanza e fino al quinto mese se con puledro sotto madre.»

3. Il comma 8 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, è così sostituito:

«8. I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie e detenuti in modo tale da avere un contatto visivo tra loro. L'utilizzo di coperte per i cavalli non deve influire negativamente sul loro comportamento sociale, sul loro benessere e sulla loro salute.»

4. Il comma 7 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, è così sostituito:

«7. L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i cani da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non sia previsto libero accesso per gli estranei. L'obbligo di museruola e guinzaglio non sussiste inoltre per i cani da caccia, da pastore, da valanga e della protezione civile durante il loro lavoro, per i cani guida per ciechi, per i cani appositamente addestrati per l'assistenza a persone con disabilità o altre patologie rispetto alle quali l'utilità del cane è comprovata, per i cani sociali da pet therapy durante le sessioni di lavoro ed i cani militari e poliziotto in servizio. Non vi è infine alcun obbligo di museruola e guinzaglio all'interno delle aree cani espressamente predisposte dal comune.»

5. I commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, sono abrogati.

Art. 2.

*Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1995, n. 29, «Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, «Norme per la tutela dell'apicoltura».*

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1995, n. 29, è così sostituito:


«Art. 2 (Istituzione e riconoscimento delle stazioni di riproduzione). — 1. Nelle zone protette sono istituite e riconosciute, previa autorizzazione dell'ufficio competente per la zootecnia della Ripartizione Agricoltura, una o più stazioni di riproduzione, al fine di assicurare l'accoppiamento di api regine di razza pura.

2. A tale scopo gli interessati devono presentare all'ufficio competente per la zootecnia della Ripartizione Agricoltura apposita istanza corredata da una carta topografica in scala 1:25.000, sulla quale deve essere indicata l'esatta localizzazione delle stazioni di riproduzione, compresi gli eventuali apiari che effettuano il nomadismo, i quali devono comunque trovarsi ad una distanza non inferiore a 10 chilometri dalle suddette stazioni.» Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 giugno 2014

KOMPATSCHER

14R00273



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 maggio 2014, n. 087/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 21 maggio 2014)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto l'art. 61 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali) con il quale sono stati estesi i compiti affidati alla bottega scuola prevedendo oltre che alle attività di insegnamento anche quelle di diffusione e promozione dei mestieri artigiani e delle relative tecniche produttive ed è stata semplificata la procedura per il riconoscimento delle botteghe scuola;

Vista la legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), ed in particolare l'art. 13 che introduce l'art. 60-bis nella legge regionale 12/2002, ai sensi del quale, tra l'altro, al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale;

Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con proprio decreto del 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico";

Considerato che il periodo di validità del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») scade al 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il comma 5 dell'art. 23-bis (Bottega scuola) della citata legge regionale 12/2002, ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola;

Ritenuto opportuno adeguare il Testo unico al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ed alle modifiche introdotte dalle leggi regionali 21/2013 e 4/2014 nonché di adottare alcuni interventi di coordinamento normativo conseguenti, in particolare, all'introduzione della nuova linea contributiva destinata alle imprese di piccolissime dimensioni;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 824 di data 8 maggio 2014;


Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



ALLEGATO

**Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.**

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis, sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro.»;

b) la lettera b) del comma 7 è abrogata;

c) al comma 8, dopo le parole: «al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «, non siano in situazione di difficoltà, così come definita all'allegato B»;

d) al comma 9 la parola: «b)» è soppressa.

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.E.E., serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A.».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis. Incentivi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, di cui al titolo II, capo VIII bis».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: «(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)» sono sostituite dalle seguenti: «(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)»;

b) al comma 1, le parole: «n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1407/2013»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'allegato A, non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de

minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»;

d) al comma 3, dopo la parola: «ricevuti» è inserita la seguente: «dall'impresa unica».

e) al comma 4, le parole: «n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1407/2013».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «è pari al 40 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «è pari al 30 per cento,»;

b) al comma 2, le parole: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 l'intensità dell'aiuto» sono sostituite dalle seguenti: «L'intensità dell'aiuto stabilita ai sensi del comma 1»;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) l'intensità dell'aiuto per gli incentivi a favore delle imprese di piccolissima dimensione di cui all'art. 55-bis è pari all'80 per cento e non è soggetta all'elevazione di cui al comma 2.».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al Capo VIII bis sono cumulabili con gli interventi attivati dai Confindi in base ai commi 34 e 35 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), alle seguenti condizioni:

a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;

b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«La domanda, corredata dalla documentazione di cui all'art. 11, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC).»;


b) al comma 1-ter) le parole: «Nel caso di sospensione dei termini di cui al comma 1 bis, le imprese di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui i termini di cui al comma 2 scadano nel periodo di sospensione disposto dal decreto del Direttore centrale di cui al comma 1 bis, le imprese interessate»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'art. 2, comma 4 bis presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro i termini di cui al comma 1.»;

d) al comma 4, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII-bis».



## Art. 9.

*Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

«c bis) per le iniziative di cui al titolo II, capo-VIII bis realizzate dalle imprese artigiane di piccolissime dimensioni.»;

b) al comma 3, le parole: «lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e d)».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e su quelli delle Camere di commercio e del CATA, secondo la rispettiva competenza.» sono sostituite dalle seguenti: «e su quello del CATA.»

b) alla lettera b) del comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e d)»;

2) dopo il numero 4) è aggiunto alla fine il seguente:

«4 bis) il pagamento dell'imposta di bollo nei termini di legge.»;

c) al comma 4 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «e dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: «e su quelli delle Camere di commercio e del CATA, secondo la rispettiva competenza.» sono sostituite dalle seguenti: «e su quello del CATA.»

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: «capo V» sono inserite le seguenti: «, le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII-bis».

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è inserito all'inizio il seguente periodo: «Il pagamento è effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità della relativa spesa.»;

b) al comma 7 dopo le parole: «500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «è effettuato dal beneficiario del contributo ed»;

c) dopo comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, per gli incentivi di cui all'art. 55-bis), comma 1, lettere a) e b) il pagamento delle spese può avvenire anche mediante forme di pagamento diverse da quelle di cui ai commi 6 e 7 a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione, l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario del contributo.».

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 1-bis».

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 alla fine sono aggiunte le seguenti: «e interventi edilizi per l'adeguamento alla normativa di cui ai punti 1.3.1.1, 1.3.1.2. e 1.3.1.3. dell'art. 1 dell'allegato IV al decreto legislativo 81/2008.»;

b) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9.».

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, di importo unitario superiore a 50,00 euro, al netto dell'IVA»;

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9.».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole «100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «75.000,00 euro».

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, di importo unitario superiore a 50,00 euro, al netto dell'IVA»;

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9.».

## Art. 19.

*Modifiche all'art. 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*


1. Al comma 1 dell'art. 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: «100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «75.000,00 euro».

## Art. 20.

*Inserimento del Capo VIII-bis al Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. Dopo il Capo VIII del Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

«CAPO VIII-BIS - IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI



«Art. 55-bis (Finalità e iniziative finanziabili). — 1. In attuazione dell'art. 60-bis della legge regionale 12/2002 l'Amministrazione regionale, al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, è autorizzata a concedere incentivi in forma di contributo a fondo perduto per le seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

Art. 55-ter (Spese ammissibili). — 1. Per le iniziative di cui all'art. 55-bis, comma 1, lettera a) sono ammissibili le spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sostenute nell'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

2. Per le iniziative di cui all'art. 55-bis, comma 1, lettera b) sono ammissibili le spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario sostenute nell'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

3. Per le iniziative di cui all'art. 55-bis, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative alle consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti l'anno di presentazione della domanda di contributo.

Art. 55-quater (Spese non ammissibili). — 1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'art. 55-ter ed, in particolare:

a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e economica, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;

b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio, ammende e penali.

Art. 55-quinquies (Limiti di spesa). — 1. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'art. 55-ter, comma 1 lettera a) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 500,00 euro;

b) importo massimo pari a 5.000,00 euro.

2. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'art. 55 ter, comma 1 lettera b) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 500,00 euro;

b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.

3. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'art. 55 ter, comma 1 lettera c) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 500,00 euro;

b) importo massimo pari a 3.000,00 euro.».

#### Art. 21.

Modifiche all'art. 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: «100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «75.000,00 euro».

#### Art. 22.

Modifiche all'art. 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

«a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura artigiana e promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; per tali finalità i progetti comprendono attività che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attraverso l'impiego delle botteghe scuola di cui all'art. 23 bis della legge regionale 12/2002 nonché attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani e ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale;».

#### Art. 23.

Modifiche all'art. 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'art. 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole «voci di spesa» sono inserite le seguenti: «, comprese le variazioni di costo in aumento delle voci di spesa medesime, ».

#### Art. 24.

Modifiche all'art. 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'art. 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) alla lettera c), dopo la parola: «ricevuto» sono aggiunte le seguenti: «dall'impresa unica, così come definita all'allegato A».

#### Art. 25.

Inserimento del Capo I-bis al Titolo III del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il Capo I del Titolo III del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

«CAPO I-BIS - BOTTEGHE SCUOLA

«Art. 87-bis (Individuazione dei settori). — 1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale di cui all'art. 21 della legge regionale 12/2002, individua i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola e provvede, con cadenza triennale, all'eventuale aggiornamento degli stessi.

2. I mestieri artigiani di cui al comma 1 sono individuati tenendo conto che il ruolo della bottega scuola è quella di rendere incisiva l'azione di trasferimento di competenze e conoscenze alle giovani generazioni, con particolare riferimento ai mestieri tradizionali a rischio di estinzione ed a quelle specializzazioni fortemente richieste ma difficilmente reperibili sul mercato del lavoro.

3. I settori di attività ed i mestieri individuati dalla Commissione regionale ai sensi del comma 1, sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato, unitamente all'avviso di presentazione della domanda per il riconoscimento della bottega scuola da parte delle imprese artigiane interessate ed operanti nei settori medesimi.».


Art. 87-ter (Riconoscimento delle botteghe scuola). — 1. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola sono richiesti i seguenti requisiti:

a) che l'impresa svolga almeno un'attività fra quelle individuate ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1;

b) il possesso del titolo di maestro artigiano per l'attività di cui alla lettera a);

c) il possesso del titolo di maestro artigiano del titolare di impresa individuale o, nel caso di attività svolta in forma societaria, di almeno un socio lavoratore.

2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché le singole imprese siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi nella domanda per il riconoscimento della bottega scuola viene individuato il soggetto capofila per i rapporti con il CATA.



3. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, domanda per il riconoscimento della bottega scuola, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato.

4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive.

5. L'elenco delle botteghe scuola riconosciute ai sensi del comma 4, è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato.

**Art. 87-quater (Progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana).** — 1. Per l'attuazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana proposti, il CATA, ai sensi dell'art. 77, comma 3, lettera a), si avvale della bottega scuola per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive; tali attività possono essere svolte presso i laboratori artigiani della bottega scuola, presso gli istituti scolastici ovvero mediante i locali e le attrezzature messe a disposizione gratuitamente dal CATA.

2. Qualora siano state riconosciute più botteghe scuola per il medesimo settore di attività, individuate con le procedure di cui all'art. 87-bis, nella scelta della bottega scuola cui affidare la realizzazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana, il CATA adotta il criterio della maggiore anzianità anagrafica del maestro artigiano titolare o socio lavoratore della bottega scuola.»».

#### Art. 26.

*Modifiche all'art. 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

«In tale area di intervento rientrano inoltre i progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati per il tramite della bottega scuola, di cui all'art. 23 bis della legge regionale 12/2002.».

b) dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

«c-bis) l'Iva qualora costituisca un costo non detraibile per il CATA».

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis) Per i progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati mediante l'impiego delle botteghe scuola sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 12 ore per progetto;

b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di bottega scuola coinvolta nel progetto di animazione economica, nella misura di euro 200,00 per ciascuna bottega scuola e giornata di attività ed entro il limite massimo di 1.400,00 euro annui, a titolo di rimborso forfettario degli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani;

4-ter) Nel caso di bottega scuola costituita da più imprese artigiane, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 4-bis è riconosciuto all'impresa capofila.».

#### Art. 27.

*Modifiche all'art. 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. All'art. 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera d), dopo la parola: «ricevuto» sono inserite le seguenti: «dall'impresa unica, così come definita all'allegato A».

#### Art. 28.

*Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012*

1. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

#### Art. 29.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis)

**14R00266**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2014, n. 088/Pres.**

**Regolamento per l'attuazione del Piano d'Azione Coesione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2014)*

#### IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma Operativo FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013) 2463 del 29 aprile 2013 e da ultimo con decisione C(2013) 8575 del 29 novembre 2013;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007, n. 19 del 14 gennaio 2010, n. 831 del 10 maggio 2013 e n. 2442 del 20 dicembre 2013 con le quali si prende atto delle suddette Decisioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)» ed in particolare il capo V «Attuazione del POR



FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006”;

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con proprio decreto n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008 (modificato con proprio decreto n. 0185/Pres. del 6 luglio 2009 e da ultimo con proprio decreto n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011) è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013;

Considerato che, in data 27 febbraio 2012, il Comitato del Quadro Strategico Nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica nazionale unitaria, ha approvato il documento denominato "Iniziativa di accelerazione e di riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007/2013" con il quale si raccomanda alle Autorità di Gestione di avviare, qualora necessario, riprogrammazioni interne ed esterne al POR anche mediante l'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC);

Considerato che le risorse necessarie alla realizzazione di un nuovo programma esterno parallelo, in adesione al Piano di Azione Coesione, dovranno derivare dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (ex Legge 183/87, cosiddetto Fondo di Rotazione) destinata al Programma "POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione Friuli Venezia Giulia”;

Vista la deliberazione n. 1515 del 30 agosto 2013 con la quale la Giunta regionale autorizza l'Autorità di Gestione a provvedere alla notifica alla Commissione Europea della proposta di modifica del Programma "POR FESR 2007-2013" e contestualmente approva l'adesione al Piano di Azione Coesione;

Vista la sopra richiamata legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 ed in particolare l'art. 24 "Istituzione del Fondo POR FESR 2007-2013" e l'art. 27 "Modalità attuative del Programma”;

Ritenuto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della summenzionata legge regionale, venga emanato un apposito Regolamento che disciplini le modalità di gestione e attuazione del Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto in particolare l'art. 27 della precitata legge regionale che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V, dispone l'emanazione dei regolamenti regionali per la disciplina dei seguenti aspetti relativi alle gestione e attuazione del programma:

- a) gestione del Fondo;
- b) ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione del Programma e strutture regionali attuatrici;
- c) procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia”;

Vista la deliberazione n. 841 di data 8 maggio 2014 con la quale, in adempimento a quanto previsto dall'articolo

sopra citato, la Giunta regionale ha approvato il "Regolamento per l'attuazione del Piano d'Azione Coesione Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007)”;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per l'attuazione del Piano d'Azione Coesione Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007)”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento per l'attuazione del Piano d'Azione Coesione Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007)**

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione delle operazioni previste dal Piano di Azione Coesione di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti ad una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, in attuazione del capo V della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) 1083/2006 (legge comunitaria 2007)).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

a) Piano di Azione Coesione Friuli Venezia Giulia (PAC FVG): il documento definito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Ministero per lo Sviluppo Economico, e approvato dal Gruppo di Azione, che fissa una strategia di sviluppo attraverso una serie di Linee d'intervento e Azioni da realizzare con il contributo del fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), derivante dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Regionale Competitività Regionale ed Occupazione FESR 2007 - 2013 (in seguito denominato Programma);

b) Gruppo di Azione: gruppo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento politiche di sviluppo, ai sensi e per



gli effetti del decreto del Ministro per la Coesione territoriale del 1° agosto 2012. Il Gruppo è presieduto dal Direttore Generale pro-tempore del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria (DG PRUC). La funzione di Vicepresidenza del Gruppo è attribuita alla Commissione Europea-DGRegio. Il Gruppo è composto, inoltre, da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e da un rappresentante della Commissione europea (DG Regio). Al Gruppo partecipano rappresentanti dei soggetti titolari delle singole Azioni individuate nei Piani di Azione Coesione. Il Gruppo si avvale della struttura del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria (DG PRUC) e, per lo svolgimento delle funzioni connesse alla propria attività, di altri rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e della Commissione Europea;

c) Linea di intervento: gruppo di azioni caratterizzate da omogeneità strategica;

d) Azione: insieme di interventi o operazioni previsti dal Programma, connessi tra loro e aventi obiettivi misurabili; tale insieme di interventi o operazioni è caratterizzato da un'unitarietà programmatica, risultante dall'associazione ad una priorità strategica nazionale prevalente;

e) Operazione o intervento: un progetto o un gruppo di progetti, selezionati dalle Strutture regionali attuatrici o dagli Organismi intermedi nell'ambito del Programma, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli obiettivi dell'Azione a cui si riferisce;

f) Strutture regionali attuatrici: le Direzioni centrali e i Servizi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia responsabili dell'attuazione, gestione, controllo e monitoraggio delle Azioni previste dal Programma;

g) Referente per l'Amministrazione: l'organismo che collabora con le Strutture regionali attuatrici al fine di perseguire l'attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma. Tale organismo è individuato nell'Autorità di gestione del POR FESR 2007 - 2013;

h) Autorità di Certificazione: l'organismo responsabile dell'esecuzione finanziaria del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento. Per il Programma è individuato nell'Autorità di Certificazione del POR FESR 2007 - 2013;

i) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti nell'ambito delle Azioni riconducibili al Programma. Tale organismo è individuato all'interno della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;

j) Organismi intermedi: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Amministrazione regionale o che svolge mansioni per conto della stessa nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

k) Beneficiario: è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'attuazione delle operazioni ovvero l'organismo che eroga il finanziamento. L'individuazione del beneficiario sancisce il soggetto cui compete l'onere dell'attestazione delle spese sostenute o dell'avvenuta attuazione dell'operazione;

l) Fondo: il Fondo POR FESR 2007 - 2013, gestito fuori bilancio regionale dal Soggetto pagatore, così come previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 7/2008.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

#### Art. 3.

##### *Trasferimenti in favore del Fondo*

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 24 della legge regionale n. 7/2008 in favore del Fondo è attuato con provvedimento del Soggetto pagatore in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle Strutture regionali attuatrici, secondo le modalità previste dall'art. 5.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 può avvenire anche a titolo di anticipazione da parte della Regione.

3. Al Fondo vengono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole operazioni riferite alle Azioni del Programma, ivi compresi gli oneri fiscali.

#### Art. 4.

##### *Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo*

1. Il Fondo è dotato di piena e completa autonomia patrimoniale ed è gestito dal Soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Il Soggetto pagatore mantiene evidenza contabile separata di tutte le risorse che affluiscono al Fondo a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilità dello stesso.

3. La gestione del Fondo deve dare evidenza dei pagamenti autorizzati, di quelli effettuati, delle somme restituite e le somme recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dal Programma.

4. Il Soggetto pagatore trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041).

#### Art. 5.

##### *Comunicazione delle esigenze finanziarie*

1. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo sia adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma, le Strutture regionali attuatrici, secondo le modalità stabilite dal Soggetto pagatore, sono tenute a comunicare almeno una volta l'anno, entro il 28 febbraio, al Soggetto pagatore stesso, le esigenze finanziarie di propria competenza.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 vengono trasmesse, per conoscenza, anche al Referente per l'Amministrazione ed all'Autorità di Certificazione del Programma.

3. Il Soggetto pagatore, al fine di gestire correttamente la disponibilità di cassa del Fondo, procede al pagamento delle risorse del Fondo sulla base delle richieste di pagamento trasmesse dalle Strutture regionali attuatrici. Qualora le richieste di pagamento comunicate da ogni singola Struttura eccedano le esigenze finanziarie dalle stesse comunicate in base al comma 1, fatte salve diverse indicazioni rese dal Referente per l'Amministrazione ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma, il Soggetto pagatore si riserva la facoltà di non procedere al pagamento.

#### Art. 6.

##### *Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma*

1. Si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Direttore centrale che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate alle Azioni di competenza dello stesso, fatta salva l'ipotesi di delega al Direttore di servizio.

2. Gli atti di rideterminazione dell'impegno di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del Direttore centrale, fatta salva l'ipotesi di delega al Direttore di servizio.

3. Le Strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni non eccedano le disponibilità del piano finanziario delle Azioni assegnate per le attività da esse gestite.

4. I Direttori dei Servizi o gli incaricati di posizioni organizzative o gli altri soggetti competenti, secondo il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale) emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse.

5. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 44 e seguenti dalla Legge Regionale 8 agosto 2007 n. 21, (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).



## Art. 7.

*Autorizzazione dei pagamenti*

1. Le Strutture regionali attuatrici, previa verifica che il pagamento non ecceda l'importo impegnato, autorizzano il Soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti trasmettendo l'atto di cui al comma 2, al Soggetto pagatore medesimo.

2. L'atto di autorizzazione del pagamento è costituito dal decreto di liquidazione del Direttore del Servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o degli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione 277/2004 che disciplina l'erogazione delle risorse di cui all'art. 24 della Legge regionale n. 7/2008, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

3. L'Autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 8.

*Pagamenti*

1. Il Soggetto pagatore, sulla base delle Autorizzazioni di pagamento di cui all'art. 7, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di pagare i destinatari, beneficiari, i soggetti attuatori attraverso un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria stessa.

2. Il Soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi il mancato adempimento, da parte delle Strutture regionali attuatrici, delle verifiche di cui all'art. 7, comma 1.

3. Il Soggetto pagatore provvede al pagamento di cui al comma 3 del precedente art. 7, solo dopo aver ricevuto, da parte delle Strutture regionali attuatrici, il decreto di autorizzazione del pagamento.

4. La Tesoreria regionale provvede al pagamento dei contributi nei termini previsti dalla convenzione di Tesoreria.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

## Art. 9.

*Ripartizione delle funzioni*

1. Il Referente per l'Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a) elabora il Programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale sentite le Strutture attuatrici competenti per materia;

b) elabora le proposte di modifica e/o di rimodulazione del Programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

c) collabora con le Strutture regionali attuatrici al fine di perseguire l'attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma anche tramite l'adozione di manuali e circolari per l'uniforme attuazione del Programma;

d) attraverso il sistema di monitoraggio sorveglia l'attuazione del Programma, in coerenza con i cronoprogrammi approvati dal Gruppo di Azione Coesione, e ne verifica lo stato di avanzamento;

e) raccoglie e aggrega le attestazioni di spesa elaborate dalle Strutture regionali attuatrici per il successivo invio all'Autorità di Certificazione che predispongono la domanda di pagamento da inoltrare allo Stato;

f) garantisce, in collaborazione con le Strutture attuatrici e gli Organismi Intermedi, un'adeguata informativa in merito all'avanzamento e al perseguimento dei risultati del Programma, secondo le modalità ed indicazioni stabilite dall'Amministrazione statale;

g) provvede alla trasmissione dei dati e delle informazioni del Programma all'Amministrazione statale e al Gruppo di Azione Coesione;

h) organizza le attività di valutazione del Programma secondo le disposizioni rese dall'Amministrazione dello Stato competente;

i) garantisce l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma e coordina la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione.

2. Le Strutture regionali attuatrici svolgono le seguenti funzioni:

a) concorrono alla definizione del Programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) sono responsabili dell'attuazione, gestione, controllo e monitoraggio delle operazioni di propria competenza previste dal Programma;

c) si accertano della correttezza, ammissibilità e coerenza della spesa agli obiettivi del Programma, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco sulla base di quanto previsto dalla normativa di settore applicabile;

d) definiscono la metodologia per il controllo documentale e il controllo in loco (ivi comprese piste, check-list e verbali), nonché le modalità di conservazione della documentazione relativa all'attuazione delle operazioni ed ai controlli, secondo le disposizioni normative vigenti, fatto salvo quanto disposto dal Referente per l'amministrazione in base all'art. 9, comma 1, lettera c) del presente Regolamento;

e) elaborano i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

f) individuano le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore e dal Programma;

g) provvedono alla predisposizione e alla stipula delle convenzioni con gli Organismi intermedi individuati sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 10 comma 3 lettera c) per la delega delle necessarie funzioni di gestione;

h) emettono gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate e nei confronti degli eventuali Organismi intermedi;

i) garantiscono il controllo della corretta attuazione degli adempimenti delegati agli Organismi intermedi;

j) alimentano, unitamente al Soggetto pagatore e secondo le disposizioni del Referente per l'Amministrazione e del Soggetto pagatore stesso, il sistema informatico di gestione e monitoraggio del Programma, con tutte le necessarie informazioni relative alle operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;

k) trasmettono al Referente per l'Amministrazione, secondo le scadenze stabilite dallo stesso, le attestazioni di spesa e la relativa documentazione delle operazioni per la domanda di pagamento da inviare allo Stato;

l) collaborano alle attività di valutazione del Programma;

m) predispongono e implementano la metodologia definita per il controllo delle operazioni e aggiornano le piste di controllo per le operazioni di propria competenza;

n) forniscono al Referente per l'Amministrazione tutte le informazioni utili per garantire un'adeguata informativa in merito all'avanzamento del Programma;

o) gestiscono le procedure di irregolarità, le frodi ed il recupero degli importi indebitamente versati;


p) monitorano, in caso di recupero delle risorse erogate, in concerto con il Soggetto pagatore, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito.

3. L'Autorità di Certificazione svolge le seguenti funzioni:

a) assicura l'esecuzione finanziaria del Programma, attraverso la gestione delle scritture contabili, la richiesta dell'anticipazione iniziale, la presentazione della certificazione delle spese e delle domande di pagamento;

b) acquisisce dal Referente per l'Amministrazione le attestazioni di spesa elaborate dalle Strutture regionali attuatrici e, previa verifica della completezza della documentazione correlata, predispongono la certificazione di spesa e la domanda di pagamento da inoltrare allo Stato;

c) tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli ritirati in seguito alla cancellazione totale o parziale del contributo per un'operazione. Gli importi recuperati devono essere restituiti al Fondo di Rotazione prima della chiusura del Programma, detraendoli dalla successiva dichiarazione di spesa.



## Art. 10.

*Procedure*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma, anche relativamente agli aiuti di Stato ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia.

2. La Giunta Regionale con deliberazioni proposte dall'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie adotta, modifica e rimodula il Programma e il relativo piano finanziario analitico, declinato per Strutture regionali attuatrici.

3. Sulla base delle deliberazioni di cui al comma 2 la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia:

a) approva i bandi e gli inviti per la concessione dei finanziamenti previsti dal Programma;

b) individua le operazioni in cui è beneficiaria e responsabile dell'attuazione la Regione stessa, con le relative risorse;

c) individua gli Organismi intermedi secondo le modalità previste dal Programma e le funzioni di gestione e controllo da delegare, con l'assegnazione indicativa ad ognuno di essi delle risorse;

d) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi.

4. Successivamente alla deliberazione con la quale la Giunta regionale approva il piano finanziario analitico del Programma, di cui al comma 2, ove necessario, i Direttori Centrali, con proprio decreto, provvedono alla ripartizione delle risorse assegnate alle Azioni tra i diversi Servizi competenti ove presenti, nell'ambito della medesima Azione. I decreti sono successivamente inviati al Referente per l'Amministrazione ai fini delle conseguenti implementazioni dei sistemi di monitoraggio.

## Art. 11.

*Proroghe fine progetto*

1. Le proroghe per la chiusura delle operazioni possono essere autorizzate dalle Strutture regionali attuatrici del Programma, tenuto conto dei risultati da perseguire.

2. In ogni caso le operazioni finanziate dal Programma dovranno terminare nel rispetto delle tempistiche stabilite dai Cronoprogrammi di ciascuna Azione.

## Art. 12.

*Pubblicità*

1. Il Programma, i bandi, gli avvisi e gli atti concernenti l'approvazione delle operazioni da ammettere a finanziamento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 13.

*Delegazione amministrativa*

1. L'Amministrazione regionale è legittimata ad operare tramite:

a) l'istituto della delegazione amministrativa interorganica di cui all'art. 50 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)

b) l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)

## Art. 14.

*Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia*

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio al procedimento di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le Strutture regionali attuatrici trasmettono al Soggetto pagatore, al Referente dell'Amministrazione e all'Autorità di Certificazione i relativi atti conseguenti.

2. Il Soggetto pagatore alimenta il sistema di monitoraggio inserendo gli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

## Art. 15.

*Rapporti con Organismi intermedi*

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli Organismi intermedi e le Strutture regionali attuatrici sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese sostenute, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, comprese le modalità per la concessione di proroghe per la rendicontazione delle operazioni individuate, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

2. Gli Organismi intermedi saranno direttamente responsabili dell'attuazione e gestione della parte di Programma loro affidata secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni.

3. Con decreto del Direttore centrale competente si impegnano i fondi a favore degli Organismi intermedi, secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 3, lettera c).

4. I Direttori dei Servizi o gli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale emettono il decreto di pagamento nei confronti degli Organismi intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

5. Il Soggetto pagatore provvede al pagamento di cui al comma 4, secondo le procedure stabilite all'articolo 8.

6. Per quanto concerne i flussi finanziari di cui al comma 4, si specifica che gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli Organismi intermedi non possono superare il limite massimo del 35% della dotazione finanziaria come individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10 comma 3 lettera c) già citata. Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione/attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio.

7. Le Strutture regionali attuatrici mantengono la responsabilità finanziaria relativamente alle attività delegate all'Organismo intermedio. Per tutte le informazioni ad esso necessarie, il Referente per l'Amministrazione si riferisce esclusivamente alla Struttura regionale attuatrice.


## Art. 16

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

14R00267



LEGGE REGIONALE 16 maggio 2014, n. 9.

**Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 21 maggio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

Art. 2.

*Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato «Garante regionale».

2. Il Garante regionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

Art. 3.

*Requisiti*

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale sono scelti tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.

2. Il Presidente deve inoltre essere in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo.

Art. 4.

*Elezione, durata in carica, revoca*

1. Il Presidente e ciascuno dei componenti il Garante regionale sono eletti dal Consiglio regionale, con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 3. Dopo la seconda votazione sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.

3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Presidente e i componenti il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.

4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Presidente o di uno dei componenti il Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del collegio.


Art. 5.

*Incompatibilità*

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. L'incarico presso il Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al mo-



mento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

#### Art. 6.

##### *Trattamento economico*

1. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale spetta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dalle sedi della struttura organizzativa di cui all'art. 11, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

#### Capo II

##### FUNZIONI

#### Art. 7.

##### *Funzioni comuni*

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:

*a)* promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;

*b)* favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;

*c)* promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;

*d)* promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;

*e)* formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;

*f)* sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;

*g)* svolge attività di difesa civica con riferimento alle violazioni dei diritti dei minori, delle persone private della libertà personali e di quelle a rischio di discriminazione.

2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.

3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

#### Art. 8.

##### *Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti*

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), nella persona del Presidente:

*a)* verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;


*b)* sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;

*c)* propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;

*d)* promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;

*e)* seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;

*f)* favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;



g) segnala ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;

h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;

i) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;

j) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;

k) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;

l) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

m) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

#### Art. 9.

##### *Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale*

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure ur-

genti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2014, e in particolare:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;

c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli-Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;

f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;

g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o reclusi in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;

h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'art. 67, primo comma, lettera l-bis), della legge n. 354/1975;

i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

#### Art. 10.

##### *Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione*

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.



2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:

a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;

c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'art. 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.

3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:

a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;

c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempimenti alle autorità competenti;

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998.

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo

azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

### Capo III

#### ORGANIZZAZIONE

#### Art. 11.

##### *Struttura organizzativa*

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

#### Art. 12.

##### *Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria*

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.


2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

#### Art. 13.

##### *Relazione*

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone



private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:

a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;

b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;

c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;

d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.

3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 14.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali n. 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e n. 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale n. 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);

b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e so della legge regionale n. 7/2010);

c) il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2010).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

#### Art. 15.

##### Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispose il programma delle attività di cui all'art. 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

#### Art. 16.

##### Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 maggio 2014

SERRACCHIANI

(Omissis).

14R00268

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2014, n. 10.

#### Disposizioni in materia di attività produttive.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 21 maggio 2014)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


#### Capo I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Finalità della legge

1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in un contesto economico di peculiare difficoltà, interviene ad adeguare la normativa in materia di artigianato, cooperazione e accesso al credito alle esigenze di



semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle discipline di settore, nonché a disciplinare specifici aspetti in materia di Consorzi, di fondi comunitari, di funzionamento della Regione e di portualità e vie di navigazione.

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

#### Art. 2.

##### *Modifica all'art. 9 della legge regionale 12/2002*

1. Al comma 8-*bis* dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.».

#### Art. 3.

##### *Modifica all'art. 14 della legge regionale 12/2002*

1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 12/2002 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «La presentazione della dichiarazione è effettuata contestualmente all'avvio dell'attività solo nei casi di impresa non precedentemente iscritta al registro delle imprese ovvero di impresa iscritta al registro medesimo come inattiva.».

#### Art. 4.

##### *Modifica all'art. 21 della legge regionale 12/2002*

1. Al comma 5 dell'art. 21 della legge regionale 12/2002 le parole «, previo parere della Commissione consiliare competente» sono soppresse.

#### Art. 5.

##### *Modifica all'art. 36 della legge regionale 12/2002*

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente: «*c*) il consumo immediato dei prodotti di panificazione;».

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 37 della legge regionale 12/2002*

1. All'art. 37 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1 dopo la parola «socio» sono inserite le seguenti: «prestatore d'opera» e la parola «lavoratore» è sostituita dalla seguente: «dipendente»;

*b*) alla lettera *b*) del comma 3 dopo le parole «essere stato» sono inserite le seguenti: «titolare o socio prestatore d'opera.».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 42 bis della legge regionale 12/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 42-*bis* della legge regionale 12/2002 dopo la parola «antecedenti» sono inserite le seguenti: «e nei ventiquattro mesi successivi».

2. Al comma 1 dell'art. 42-*bis* della legge regionale 12/2002 le parole «, a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo» sono soppresse.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.

#### Art. 8.

##### *Modifica all'art. 44 della legge regionale 12/2002*

1. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 12/2002 le parole «, dall'articolo 61» sono soppresse.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.

#### Art. 9.

##### *Modifica alla rubrica del capo X del titolo IV della legge regionale 12/2002*

1. Nella rubrica del capo X del titolo IV della legge regionale 12/2002 le parole «a favore della nuova imprenditorialità e» sono soppresse.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.

#### Art. 10.

##### *Abrogazione dell'art. 61 della legge regionale 12/2002*

1. L'art. 61 della legge regionale 12/2002 è abrogato.


2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.

#### Art. 11.

##### *Modifica all'art. 72-bis della legge regionale 12/2002*

1. La lettera *i*) del comma 3 dell'art. 72-*bis* della legge regionale 12/2002 è abrogata.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.



*Capo III*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

## E ATTIVITÀ PROMOZIONALI

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 20/2006*

1. All'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* alla lettera *b)* del comma 2 le parole «, sezione cooperative a mutualità prevalente, la categoria di appartenenza e la categoria di attività esercitata» sono soppresse;
- b)* al comma 7 le parole «con lettera raccomandata con avviso di ricevimento» sono soppresse.

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 27/2007*

1. All'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* al comma 3 le parole «, oltre alle società di mutuo soccorso,» sono soppresse;
- b)* al comma 5 le parole «sul Bollettino ufficiale della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «per estratto, sul sito web della Regione».

## Art. 14.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale 27/2007*

1. Le lettere *a)*, *e)* e *f)* del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 27/2007 sono abrogate.

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale 27/2007*

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* le parole «e due rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «, due rappresentanti»;
- b)* dopo le parole «Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti «e un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia».

## Art. 16.

*Modifica all'art. 19 della legge regionale 27/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 27/2007 le parole «registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «registro dei revisori legali».

## Art. 17.

*Modifica all'art. 21 della legge regionale 27/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 27/2007 le parole «registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «registro dei revisori legali».

## Art. 18.

*Modifica all'art. 22 della legge regionale 27/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 27/2007 le parole «registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «registro dei revisori legali».

## Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale 27/2007*

1. L'art. 25 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Oneri concernenti le procedure concorsuali). — 1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545-*terdecies* e 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.

2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.

3. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, gli oneri relativi ai compensi di cui ai commi 1 e 2 posti a carico della Regione non possono comunque eccedere i seguenti limiti:

*a)* nei casi di cui al comma 1, l'importo massimo netto pari a tre volte il minimo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario liquidatore, nulla è dovuto da parte della Regione;

*b)* nei casi di cui al comma 2, per i commissari governativi, l'importo netto corrispondente al compenso complessivo per il periodo di mandato computato secondo i minimi previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario governativo, nulla è dovuto da parte della Regione;



c) nei casi di cui al comma 2, per i sostituti liquidatori, l'importo netto del compenso minimo previsto dal decreto del Presidente della Regione contemplato dal comma 5.

4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.

5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.»

2. Continua ad applicarsi la disciplina previgente, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato determinato l'ammontare del compenso finale spettante ai commissari liquidatori, ai liquidatori e ai commissari governativi. Il decreto del Presidente della Regione, recante modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione, già approvato e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continua ad applicarsi fino a emanazione di un nuovo decreto in sua sostituzione.

#### Capo IV

##### INTERVENTI IN MATERIA DI CONSORZI

#### Art. 20.

##### Conferma contributo

1. È confermato il contributo concesso con decreto del delegato responsabile di posizione organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive 15 ottobre 2009, n. 2432, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio di sviluppo industriale del Ponte Rosso che è autorizzato a destinarlo, anche parzialmente, con autonoma determinazione, anche per altre e diverse tipologie di infrastrutture di urbanizzazione destinate al servizio di infrastrutture industriali e individuate come prioritarie in relazione all'attuale contesto produttivo.

2. Il Consorzio adempie all'obbligo di rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). A tal fine presenta, entro il 31 dicembre 2016, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti la realizzazione delle attività finanziate ai sensi del comma 1.

#### Art. 21.

##### Ricapitalizzazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo

1. Al fine di consentire al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo (COSINT) di perseguire i propri fini istituzionali e, in particolare, di promuovere lo sviluppo socio economico della zona montana e pedemontana dell'Alto Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di COSINT, nel limite massimo di quattro milioni di euro.

2. L'aumento di capitale del COSINT di cui al comma 1 potrà essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte del Consorzio della delibera adottata dall'assemblea consortile del Consorzio medesimo con cui viene disposta la variazione del fondo di dotazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di quattro milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8037 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Ricapitalizzazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo».

4. All'onere di quattro milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 55, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Art. 22.


##### Approvazione Programmi di sviluppo

1. I Programmi di sviluppo, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della medesima legge regionale, sono approvati, per l'annualità 2014, successivamente all'adozione del Piano di sviluppo del settore industriale previsto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

#### Art. 23.

##### Modifica all'art. 2-ter della legge regionale 28/2002

1. Al comma 6 dell'art. 2-ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di de-



flusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti individuati, ai sensi del comma 4, lettere b) e c), per far parte dell'organismo collegiale restano in carica anche successivamente al rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza.».

#### Art. 24.

##### *Modifiche all'art. 14 della legge regionale 28/2002*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 14 della legge regionale 28/2002 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente.

8-ter. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione.

8-quater. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.».

#### Capo V

##### NORME DI COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE

##### IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO

#### Art. 25.

##### *Modifica all'art. 10 della legge regionale 2/2012*

1. Il comma 9 dell'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:

«9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'art. 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.».

#### Art. 26.

##### *Modifiche all'art. 13 della legge regionale 2/2012*

1. All'art. 13 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dopo le parole «legge regionale 29/2005.» sono aggiunte le seguenti: «Gli oneri relativi all'applicazione transitoria delle vigenti convenzioni in

materia di attuazione degli interventi agevolativi di cui alla normativa citata al primo periodo fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA.»;

b) al comma 25 dopo le parole «fanno carico al Fondo per lo sviluppo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, che fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA» e dopo le parole «fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla Sezione smobilizzo crediti PA.».

#### Art. 27.

##### *Modifica all'art. 20 della legge regionale 5/2012*

1. Il comma 4-ter dell'art. 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è abrogato.

2. Alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI COMUNITARI

#### Art. 28.

##### *Conferma dei contributi*

1. Nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, nei casi di cessione e affitto d'azienda o del ramo d'azienda relativi ai progetti finanziati, i contributi concessi o erogati possono essere confermati a favore del subentrante nel rispetto dell'art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in materia di obbligo di stabilità delle operazioni, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti nei casi di operazioni straordinarie dai rispettivi bandi;

b) è accertata la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità in capo al subentrante, mantenendo anche parzialmente l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

c) il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 57 del regolamento (CE) 1083/2006.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in proporzione alla durata dell'inadempimento.

3. Il comma 1 si applica a tutti i procedimenti di subentro non definiti con provvedimento amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.



4. Il comma 2 si applica a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 29.

*POR FESR 2007-2013 Fondi integrativi regionali per il raggiungimento del totale impiego delle risorse in relazione al piano finanziario ripartito per Asse*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi strutturali FESR del Programma operativo POR FESR Obiettivo «Competitività Regionale e Occupazione» programmazione 2007-2013, in coerenza con gli obiettivi di spesa del Programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 del regolamento (CE) 1083/2006, come modificato dall'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1297/2013, è autorizzata a destinare risorse per 25 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti del bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità.

2. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono al Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all'art. 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), a integrazione delle risorse del piano finanziario del Programma Operativo POR FESR Obiettivo «Competitività Regionale e Occupazione» programmazione 2007-2013, e sono destinate a operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l'avanzamento dei suoi Assi prioritari.

3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione comunitaria, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sugli Assi del Programma.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 226 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Fondo POR FESR 2007-2013 - Fondi regionali integrativi».

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UB 10.5.1.1173 capitolo 9685 - 19,4 milioni di euro;

UB 10.5.1.1173 capitolo 9686 - 2,6 milioni di euro;

UB 10.5.1.1176 capitolo 9680 - 3 milioni di euro.

Detti importi corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2014, n. 53.

#### Art. 30.

*Programmi di Sviluppo Rurale - Norma di transizione programmazione 2007-2013 e anticipazione avvio programmazione 2014-2020*

1. Al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria della fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dal periodo 2007-2013 al PSR del periodo

2014-2020, nonché l'avvio del PSR 2014-2020, l'Amministrazione regionale, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 335/2013, 1305/2013 e 1310/2013, è autorizzata a liquidare a titolo di anticipazione all'organismo pagatore AGEA le risorse appositamente stanziati a valere sul cofinanziamento regionale del PSR 2014-2020.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6923 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Finanziamenti al fine di garantire la fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020, nonché per l'avvio del PSR 2014-2020».

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UB 10.5.1.1176 capitolo 9680 - 5 milioni di euro;

UB 10.5.1.1175 capitolo 9681 - 4,5 milioni di euro;

UB 10.5.2.1176 capitolo 9683 - 2,5 milioni di euro.

Detti importi corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 53/2014.

### Capo VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE, DI PORTUALITÀ E VIE DI NAVIGAZIONE


#### Art. 31.

*Modifica all'art. 11 della legge regionale 23/2013*

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 23/2013, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Spese per incarichi a esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale».

2. All'onere derivante dal disposto di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 23/2013, come sostituito dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.



## Art. 32.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale 27/2012*

1. Al comma 19, dell'art. 12, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Regione medesima» sono inserite le seguenti: «anche attraverso propri enti pubblici e consorzi di diritto pubblico nonché del soggetto di cui all'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)»;

b) le parole «le Direzioni centrali interessate sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale è autorizzata».

2. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 19, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Rimborso agli enti di cui all'art. 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 degli oneri connessi al personale messo a disposizione della Regione».

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilancio	capitolo	importo
9.1.1.1153	1600	50.000
10.4.1.1170	1490	50.000

## Art. 33.

*Modifica all'art. 78 della legge regionale 21/2013*

1. Ferma restando la sostituzione dell'art. 92-bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), a opera dell'art. 74, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), la lettera b) del comma 1 dell'art. 78 della legge regionale 21/2013 è abrogata.

## Art. 34.

*Disposizioni in materia di portualità e vie di navigazione*

1. Per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 14 agosto 1987 n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e

del capitolo 3765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.7.1.5036 e dal capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

*Capo VIII*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 35.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 maggio 2014

SERRACCHIANI

14R00269

**REGIONE ABRUZZO**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2014, n. 4/Reg.

**Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 «Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 dell'11 giugno 2014)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 184/3 del 29 aprile 2014;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina l'attività agriturbistica in attuazione dell'art. 17, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo) di seguito denominata legge.



## Art. 2.

*Definizioni attività agrituristiche*

1. Nell'ambito del presente regolamento e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:

*a)* alloggio: offerta di pernottamento in locali al chiuso organizzati in unità abitative, camere o appartamenti o in spazi aperti organizzati in piazzole attrezzate (agricamping). Tutte le strutture per l'ospitalità devono rispettare le disposizioni urbanistiche ed igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;

*b)* somministrazione di pasti e bevande: offerta di pasti e bevande rientranti nella normale ristorazione nel rispetto delle disposizioni e dei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;

*c)* organizzazione di degustazioni di prodotti agricoli aziendali trasformati anche integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di qualità abruzzesi, compresa la miscita di vini: offerta di uno o più piatti nei quali è prevalente la valorizzazione di un prodotto aziendale senza che l'offerta complessiva abbia la caratteristica di un pasto completo;

*d)* organizzazione di attività ricreative, culturali, ippoturistiche, sportive, escursionistiche, naturalistiche, allestimento di strutture museali dedicate al mondo rurale: offerte di svago, assistenza o formazione organizzata dall'imprenditore agriturismo nell'ambito della sua impresa per intrattenere i propri ospiti. Le attività didattiche e sociali attivate dalle aziende agrituristiche devono svolgersi nel rispetto della specifica normativa regionale in materia;

*e)* trasformazione e confezionamento di prodotti: sono le attività di manipolazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Tali attività possono essere realizzate direttamente dall'azienda agriturismo presso le proprie strutture nel rispetto della normativa sanitaria vigente. In mancanza di appositi laboratori aziendali, le predette attività possono essere effettuate presso strutture gestite da altri operatori;

*f)* vendita dei prodotti agricoli: attività di vendita diretta dei prodotti agricoli su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private, in forma itinerante, in forma non itinerante su aree pubbliche, in locali aperti al pubblico, su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, con le modalità tipiche del commercio elettronico;

*g)* svolgimento del ruolo di operatore ambientale e culturale: azioni di sensibilizzazione e di educazione per la formazione di una nuova coscienza ecologica, finalizzata ad un profondo cambiamento culturale nell'ottica dei principi della sostenibilità.

## Art. 3.

*Esercizio dell'agriturismo*

1. Il titolare dell'attività agriturismo è l'imprenditore agricolo definito dall'art. 2135 del codice civile, singolo od associato (società di persone o di capitali), che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo.

2. L'impresa agricola deve essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «imprese agricole»).

3. I soggetti di cui all'art. 3 della legge possono avvalersi di personale dipendente assunto a tempo determinato, indeterminato e parziale per l'attività agricola da utilizzare nelle attività agrituristiche. L'inquadramento di assunzione è quello previsto dal contratto di lavoro agricolo ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso ad altre professionalità esterne è consentito per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lettere *c)*, *d)*, *g)*, nel rispetto della normativa vigente.

4. Le dizioni «Imprenditore agriturismo», «Azienda agriturismo» o «Agriturismo» possono essere usate solo da imprenditori e aziende regolarmente iscritti nell'Elenco regionale e che hanno provveduto ad inoltrare al comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

## Art. 4.

*Attività agrituristiche*

1. Le attività agrituristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono svolte in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agriturismo e fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Le attività agrituristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* possono essere svolte in strutture poste anche all'esterno dei beni fondiari dell'azienda, in tal caso queste devono essere di proprietà dell'imprenditore o comunque l'imprenditore deve dimostrare di avere sulle stesse un diritto reale di godimento, con esclusione del comodato.


3. Le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, singolarmente e in modo indipendente danno luogo al certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturismo. Le attività di cui al medesimo articolo, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, singolarmente o complessivamente, non ottengono tale certificato se non nei casi in cui vengono svolte insieme almeno ad una attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del medesimo articolo.

4. Le diverse attività agrituristiche vengono svolte in conformità ai seguenti parametri:

*a)* ospitalità in spazi chiusi: Alloggio agriturismo. La dicitura autorizzata è «Alloggio agriturismo» riferita alle tipologie seguenti:

1) alloggio in strutture aziendali: l'ospitalità esercitata in locali aziendali è ammessa nel numero massimo di 50 posti letto, anche con pensione. L'ospitalità può avvenire in stanze singole, monolocali o appartamenti composti da più stanze. Nel caso di monolocali o appartamenti può essere previsto l'uso della cucina. In tal caso l'alloggio viene fornito in unità abitative indipendenti, mono o plurilocali, dotate di cucina e servizi igienici e con eventuali spazi di socializzazione da ricavarsi anche all'esterno della struttura. Le suddette tipologie possono coesistere rispettando il predetto numero massimo di posti letto;

2) alloggio familiare: alloggio e pensione sono offerti nell'abitazione dell'imprenditore e/o in altre strut-



ture aziendali idonee fino a un massimo di dieci ospiti. Nel caso di alloggio e somministrazione di pasti fino a un numero massimo di dieci è ammesso l'uso della cucina domestica. Gli imprenditori sono comunque tenuti a richiedere il certificato di abilitazione e l'iscrizione negli elenchi degli imprenditori agrituristici e operatori agrituristici;

b) ospitalità in spazi aperti: Agricamping:

1) la dicitura autorizzata è «Agricamping»;

2) l'ospitalità può essere offerta predisponendo piazzole di sosta per tende, carrelli tenda, caravan, autocaravan, case mobili, mobile home, maxicaravan, sino ad un massimo di venti piazzole e per cinquanta persone ospitate contemporaneamente;

3) il numero di persone ospitate nell'agricamping può cumularsi al numero di persone ospitate nelle strutture ricettive aziendali, sino ad un massimo di ottanta persone ospitate contemporaneamente. In tutti i casi devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti e, comunque, i campeggi devono essere realizzati rispettando il paesaggio e la conformazione del sito che deve essere inverdito e alberato;

c) somministrazione di pasti e bevande - Ristorazione agrituristica:

1) la dicitura autorizzata è «Ristoro agrituristico»;

2) l'azienda agricola, ai sensi dell'art. 2 della legge, nell'attività di somministrazione di pasti e bevande, nelle degustazioni, assaggi, ed eventi deve utilizzare prodotti propri e di aziende agricole della Regione. Nella preparazione dei pasti va data preferenza ai prodotti locali tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e europea e/o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. I piatti devono essere basati sulla gastronomia tipica locale e regionale. Le bevande da somministrare sono quelle preparate in azienda anche con lavorazioni esterne, ma con materie prime prevalentemente aziendali. Possono essere somministrate anche bevande alcoliche e superalcoliche tipiche della tradizione regionale;

3) nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei pasti devono essere rispettati i limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime come stabilito dall'allegato A al presente regolamento;

4) al fine di rendere trasparente e tracciabile la provenienza delle materie prime, è obbligatorio esporre in luogo ben visibile al pubblico un apposito cartello con il nome e l'indirizzo delle aziende agricole fornitrici dei prodotti e con l'indicazione delle materie prime di provenienza aziendale. Le stesse indicazioni di origine devono essere riportate sui menu distribuiti ai tavoli e esposti all'esterno del locale di somministrazione. Il mancato rispetto di tale procedura dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 16 della legge;

5) gli acquisti extra-aziendali, nei limiti sopraindicati, possono essere effettuati:

5.1 direttamente da aziende agricole regionali (secondo normativa vigente) senza particolari vincoli commerciali tra le parti;

5.2 da aziende agricole regionali con accordi di fornitura;

5.3 da laboratori alimentari artigianali abruzzesi, per prodotti tutelati da marchi europei, nazionali e regionali e/o per prodotti per i quali siano in grado di certificare la provenienza regionale delle materie prime impiegate anche attraverso la stipula di contratti di filiera con aziende agricole;

6) è fissato in ottanta posti il limite massimo autorizzabile per l'attività di ristoro;

7) a ciascuna azienda verrà assegnato un numero massimo di posti ristoro, in relazione, rispettivamente, alle caratteristiche strutturali, alle giornate agrituristiche disponibili e alla consistenza delle produzioni agricole aziendali;

8) ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge, se la somministrazione di pasti e bevande interessa un numero non superiore a dieci ospiti, può essere autorizzato l'uso della cucina domestica;

9) i locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie non inferiore a 1,2 metri quadrati per posto/tavola;


10) i locali devono essere dotati di finestre che garantiscono il ricambio dell'aria. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione;

11) per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione;

12) per un massimo di 15 giornate all'anno in occasione di eventi particolari, da comunicarsi al comune competente è ammesso, fermo restando il soddisfacimento di tutti i requisiti, il raddoppio del numero dei posti ristoro. Gli eventi devono essere attività organizzate dall'azienda agrituristica singolarmente o insieme ad altre imprese in grado di valorizzare l'ambiente e/o l'alimentazione e/o le tradizioni rurali. L'imprenditore può organizzare spazi espositivi e degustazioni anche con i prodotti acquistati presso altri agricoltori della Regione;

d) organizzazione di attività sportive, culturali, ricreative e altre attività multifunzionali:

1) le attività ammesse devono avere un rapporto di connessione con l'attività aziendale e con l'ambiente e la cultura rurale. Rientrano tra le attività sportive, culturali, ricreative e del benessere: l'ippoturismo, escursioni in bici e canoe, il trekking, l'organizzazione di itinerari artistici, escursionistici, naturalistici, la pratica in strutture aziendali di tennis, bocce, l'organizzazione di corsi, mostre, giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo agricolo, l'organizzazione di laboratori di recupero e valorizzazione della musica e del ballo popolare, l'allestimento di musei e di attività di recupero dei costumi abruzzesi; l'allestimento di orti botanici, giardini officinali, giardini tematici, biblioteche; la pesca sportiva, il tiro con l'arco, l'artigianato rurale, l'osservazione naturalistica, fitoalimurgia (conoscenza dell'uso delle specie vegetali, soprattutto erbe spontanee a scopo alimentare) ed altre attività compatibili con il mondo rurale;



2) le attività ricreative, sportive e culturali e del benessere possono svolgersi come servizi integrativi e accessori rispetto alle attività principali di ospitalità e/o somministrazione di pasti e bevande. Esse devono essere dimensionate per soddisfare le esigenze dei soli ospiti aziendali che hanno usufruito dei servizi di alloggio;

3) nell'ambito dell'azienda agrituristica non sono compatibili:

3.1 le attività sportive non connesse con l'azienda, il territorio e la cultura rurale che generano un corrispettivo autonomo;

3.2 la presenza di strutture ed impianti sportivi utilizzati da persone diverse dai fruitori dell'azienda agrituristica.

#### Art. 5.

##### *Connessione e prevalenza*

1. L'attività agrituristica è caratterizzata dal rapporto di connessione con l'impresa agricola e cioè con le attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali, che devono comunque rimanere prevalenti.

2. Il principio della prevalenza viene stabilito con il criterio del tempo lavoro. Il calcolo deve essere operato con le tabelle di conversione allegate al presente regolamento Allegati B, C e D. La Giunta regionale con propria deliberazione aggiorna le suddette tabelle quando ne ravvisa la necessità o in seguito a modifiche legislative.

3. I Servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (SIPA), in base ai dati dichiarati nella domanda per il rilascio del Certificato di Abilitazione all'esercizio dell'Attività agrituristica e in funzione delle strutture disponibili in azienda, verificano la prevalenza e stabiliscono le potenziali attività che le aziende possono svolgere.

4. Sono oggetto di valutazione, ai fini del rilascio del certificato di abilitazione:

a) l'effettiva sussistenza del rapporto di connessione funzionale tra attività agricola ed agrituristica;

b) la capacità agrituristica massima che l'azienda può esercitare, perché l'attività agricola rimanga prevalente in base al parametro del tempo di lavoro;

c) la potenzialità produttiva di materie prime agroalimentari per esercitare l'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione, nel caso in cui queste vengano praticate;

d) la disponibilità di idonei fabbricati per l'esercizio dell'attività agrituristica richiesta.

5. Il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola deve essere superiore rispetto a quello indicato per le attività agrituristiche. Le giornate di lavoro agrituristiche devono essere inferiori al 50 per cento del totale delle giornate agricole. Tale rapporto sale al 60 per cento nelle aree montane, svantaggiate di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1968/2005 del Consiglio).

6. Nella valutazione del rapporto di connessione e prevalenza ai fini agrituristiche si tiene conto, al fine del rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge, anche delle altre attività connesse praticate in azienda (fattorie sociali, fattorie didattiche).

7. Il rapporto di connessione e complementarietà è presunto nel caso di aziende agrituristiche di tipo familiare che, nel rispetto del numero massimo di dieci persone ospitate:

a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;

b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci ospiti.

#### Art. 6.

##### *Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristiche*

##### 1. Elenco imprenditori agrituristiche:

a) gli imprenditori agrituristiche sono gli imprenditori agricoli provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato dai Servizi competenti della Giunta regionale e coloro che erano già iscritti, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristiche istituito ai sensi dell'art. 68, comma 1, della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5;

b) è istituito presso la competente Direzione della Giunta regionale «l'Elenco Regionale degli imprenditori agrituristiche»;

c) la dizione «Imprenditore agrituristico» può essere usata solo da imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.


##### 2. Elenco operatori agrituristiche:

a) gli operatori agrituristiche sono gli imprenditori agrituristiche che hanno presentato al SUAP del competente Comune la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e coloro che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristiche istituito ai sensi dell'art. 68, comma 2 della L.R. 5/2010;

b) è istituito presso la competente Direzione regionale «l'Elenco Regionale degli operatori agrituristiche». Gli elenchi hanno come finalità il monitoraggio, il controllo, e gli adempimenti previsti dall'art. 13 della legge 96/2006;

c) la dizione «Operatore agrituristico» può essere usata solo da imprenditori agrituristiche che hanno presentato segnalazione di inizio attività al SUAP del Comune;

d) la dizione «azienda agrituristica» o «agriturismo» può essere usata solo da aziende agricole il cui titolare è un imprenditore agricolo operatore agrituristico.



## Art. 7.

*Certificato di abilitazione  
all'esercizio dell'attività agrituristica*

1. Gli imprenditori agricoli che fanno richiesta del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono:

a) documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione del fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) inoltrare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 38/2012 al Servizio ispettorato provinciale dell'agricoltura (Sipa) competente per territorio;

c) allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:

1) dichiarare la insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b) della L.R. 38/2012;

2) dichiarare il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;

3) dichiarare il rapporto di connessione delle attività agrituristiche con quelle agricole e la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica;

4) indicare le tipologie e quantità di prodotti aziendali da destinare alla somministrazione dei pasti e delle bevande;

5) indicare le strutture e relative superfici disponibili in azienda che si intendono destinare alle attività agrituristiche e le potenziali attività che l'azienda intende svolgere.

2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Sipa provvede all'istruttoria di ammissibilità della richiesta e, nel caso di istruttoria positiva, al rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. In caso di esito negativo deve essere comunicato al richiedente il motivo del diniego.

3. Il Sipa fornisce al competente Servizio della Giunta regionale i dati necessari all'iscrizione dello stesso nell'Elenco regionale degli imprenditori agrituristiche.

4. Avverso il mancato rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e successiva iscrizione nell'elenco degli imprenditori agrituristiche è ammesso ricorso alla Direzione competente della Giunta regionale, che si pronuncia entro novanta giorni dalla data di acquisizione dello stesso.

5. Il certificato decade nelle seguenti situazioni:

a) a seguito di specifica rinuncia da parte dell'interessato;

b) nel caso in cui vengano persi i requisiti di legge;

c) nel caso di mancato avvio dell'attività nel triennio successivo alla data di iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristiche; l'iscrizione si intende effettuata alla data di rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 4 della L.R. 38/2012.

6. La Struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.

7. La modulistica relativa all'attuazione del presente articolo viene predisposta dalla competente Direzione della Giunta regionale e resa disponibile anche in via telematica.

## Art. 8.

*Disciplina amministrativa*

1. I soggetti in possesso del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica possono esercitare attività agrituristiche previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla competente Direzione della Giunta regionale e resa disponibile anche in via telematica. Il possesso del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica costituisce condizione per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività.

2. La SCIA, redatta in carta semplice, deve specificare:

a) le tipologie di attività agrituristiche che si intendono svolgere tra quelle elencate nel certificato di abilitazione;

b) i dati del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica;

c) i periodi di apertura e chiusura dell'attività.

3. Il Comune, nei sessanta giorni successivi alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio Attività (SCIA), fornisce alla competente Struttura regionale i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche di cui all'art. 4, comma 2, della legge.

## Art. 9.

*Obblighi dell'imprenditore/operatore agrituristico*

1. L'imprenditore agrituristico deve:


a) iniziare l'attività entro un anno dalla presentazione della SCIA;

b) esporre copia della SCIA che deve specificare la tipologia di alloggio, ristoro e/o altre attività agrituristiche;

c) esporre un cartello nello spazio antistante l'azienda con il simbolo regionale agrituristico e la dicitura «agriturismo», seguita dalla denominazione;

d) esporre, per le strutture ricettive, il marchio nazionale dell'agriturismo italiano integrato dal simbolo regionale di cui alla lettera c); l'obbligo di esposizione del marchio decorre dall'adozione da parte della Regione del marchio nazionale dell'agriturismo italiano;

e) svolgere le attività nei limiti e modalità previsti dalla legge in materia di agriturismo e dal presente regolamento;



f) rispettare le norme di Pubblica Sicurezza relative agli ospiti alloggiati utilizzando per le comunicazioni anche tecnologie telematiche;

g) esporre in luogo visibile al pubblico i prezzi praticati per i servizi offerti;

h) esporre e tenere aggiornato in ogni camera il cartellino indicante il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati;

i) esporre un cartello con l'indicazione delle materie prime aziendali utilizzate secondo le indicazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), punto 4) del presente regolamento;

j) compilare i modelli Istat sulle presenze turistiche;

k) rispettare i periodi di apertura dell'agriturismo comunicati;

l) comunicare qualsiasi variazione delle attività previste al Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio e il relativo aggiornamento delle attività al Comune;

m) comunicare i prezzi delle attività ricettive alla Direzione regionale competente contemporaneamente alla SCIA per gli esercizi di nuova apertura. Nel corso della gestione la comunicazione va effettuata entro il 1° ottobre quella principale, o entro il 1° marzo dell'anno successivo quella supplementare, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 6, 8 della L.R. 11/1993 e s.m.i..

2. In caso di variazioni nelle strutture e servizi aziendali va inoltrata una comunicazione integrativa della SCIA al SUAP del Comune che provvederà a trasmetterla alla competente Struttura regionale.

#### Art. 10.

##### *Tablette e segnaletica*

1. L'azienda agrituristica deve utilizzare obbligatoriamente targhe segnaletiche riportanti le specifiche tecniche contenute nell'allegato E del presente regolamento.

2. Nei casi in cui la segnaletica sia posta sulla strada, dovrà essere conforme a quella riportata negli allegati al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni).

#### Art. 11.

##### *Immobili destinati all'agriturismo*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo, nonché locali o edifici rurali che sono nella disponibilità dell'impresa, siti nei «borghi rurali», all'esterno dei beni fondiari e delle aree urbane non rurali.

2. L'ospitalità in spazi all'aperto organizzati in piazzole è consentito esclusivamente in aree nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, che possono essere anche esterne al fondo dove viene esercitata l'attività agricola, comunque non al di fuori del Comune dove ha sede il centro aziendale o del Comune limitrofo allo stesso. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa precedentemente vigente.

3. L'utilizzazione degli edifici a fini agrituristiche non comporta il cambio di destinazione d'uso e le autorizzazioni o concessioni non sono soggette ad oneri di urbanizzazione. Ai fini della determinazione delle imposte e tributi comunali, nonché delle tariffe applicate da altri enti i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali in quanto l'attività agrituristica viene svolta in rapporto di connessione e complementarietà con quella agricola.


4. I fabbricati aziendali, per poter essere impiegati per le attività agrituristiche, devono risultare obbligatoriamente in rapporto di connessione con l'attività agricola da almeno cinque anni computati dalla data di rilascio del certificato di agibilità del fabbricato che si intende utilizzare.

5. I fabbricati rurali oggetto di contribuzione regionale, nazionale o europea, e sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per effetto della normativa di riferimento, non possono essere destinati ad attività agrituristica prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni sottesi dai finanziamenti.

6. Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 38/2012 è vietata la costruzione di nuovi edifici da destinare ad agriturismo. Gli ampliamenti, se ammessi dagli strumenti urbanistici, sono destinati all'adeguamento igienico sanitario e alla realizzazione di servizi accessori all'agriturismo. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature ed impiantistiche). La nuova edificazione non può essere destinata a locali per lo svolgimento delle attività di alloggio e somministrazione di pasti e gli interventi di ristrutturazione o ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del fabbricato e della disciplina urbanistico-edilizia della zona rurale in cui si trovano.

7. Il recupero degli immobili deve avvenire nel rispetto delle tipologie architettoniche tradizionali. Devono essere rispettati i materiali costruttivi tipici, le tipologie degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi. Le facciate degli edifici devono mantenere l'originario materiale di costruzione. Per la finitura esterna ed interna degli edifici sono ammessi i seguenti materiali: pietra, mattone, legno, cotto, terra cruda, coppo, ferro, rame, tegola anticata, infissi in legno e altri materiali affini ritenuti idonei al mantenimento della ruralità. Possono essere utilizzati altri materiali comunque validi a determinare la permanenza dei requisiti di ruralità.

8. Le recinzioni sono ammesse utilizzando materiali costruttivi tipici del luogo e colori che richiamano l'ambiente rurale: pietra, mattone, ferro, ferro battuto, legno, siepi naturali. Gli eventuali muri di contenimento realizzati in cemento armato, devono essere rivestiti in pietra o in altro materiale tipico del luogo oppure tinteggiati con colori propri dell'ambiente rurale. Le piante utilizzabili nella composizione delle aree verdi devono essere possibilmente tipiche del paesaggio rurale abruzzese in riferimento alla fascia pedoclimatica.



9. Il recupero di stalle, fienili, magazzini, deve avvenire in modo tale da rendere tali strutture compatibili con la tipica architettura rurale del luogo. In tal caso si deve intervenire sul tessuto esterno dell'edificio con appropriati interventi di mimesi, attuati con l'utilizzo dei materiali sopra elencati.

10. La Regione Abruzzo promuove interventi di restauro conservativo degli edifici rurali. La Regione favorisce il recupero delle abitazioni rurali attuate con i criteri del risparmio energetico, con l'utilizzazione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, con i principi della bioarchitettura, con il risparmio dell'acqua, ecc..

11. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per borgo rurale una struttura urbanistica di ridotte dimensioni legata alla storia della civiltà contadina e con tipologie architettoniche tradizionali del mondo rurale.

#### Art. 12.

##### *Fruibilità dei locali a persone diversamente abili*

1. Le strutture agrituristiche adibite ad alloggio, ristoro e campeggio, nel rispetto della normativa vigente in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, devono essere accessibili a persone diversamente abili o con problemi di deambulazione e nel modo seguente:

a) alloggio agrituristico: è necessario che ciascuna struttura abbia almeno una camera o un appartamento, ogni cinquanta posti letto autorizzati, con relativo bagno attrezzato per disabili. Deve essere garantita l'accessibilità alla stanza/appartamento attraverso la sua ubicazione al piano terra o, se posta/o ai piani più alti, attraverso l'utilizzo dell'ascensore o, nell'impossibilità di realizzarlo, attraverso l'utilizzo di idonei mezzi meccanici;

b) ristoro agrituristico: nella ristorazione viene garantita l'accessibilità agli spazi comuni e la presenza di un bagno per disabili;

c) campeggio agrituristico: nel campeggio viene garantita l'accessibilità agli spazi comuni e la presenza di un bagno per disabili ogni venti piazzole e, comunque, ogni cinquanta persone ospiti del campeggio.

#### Art. 13.

##### *Norme igienico sanitarie*

1. L'esercizio dell'attività agriturbistica, con particolare riguardo alle attività di preparazione, manipolazione, e somministrazione di pasti e bevande è subordinata al rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. L'allegato F definisce i requisiti tecnici relativi agli spogliatoi, all'alloggio, agli spazi aperti ed alle piscine.

#### Art. 14.

##### *Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio*

1. Le attività di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 38/2012 possono essere realizzate dall'azienda agricola e agriturbistica, anche mediante la stipula di contratti d'appalto con le pubbliche amministrazioni competenti in base alla normativa vigente.

#### Art. 15.

##### *Vendita diretta e promozione dei prodotti*

1. La vendita diretta può essere esercitata dagli imprenditori agricoli anche nell'ambito dell'esercizio dell'attività agriturbistica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001 e s.m.i..

2. Per la vendita diretta si può utilizzare un apposito locale, anche di piccole dimensioni. Il frigorifero è indispensabile solo per la vendita di alimenti deperibili.

3. Nel caso di vendita diretta di quantità limitate di prodotto si ritiene sufficiente l'individuazione di una zona o di uno spazio da adibire a tale attività, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2. Per chi svolge attività agriturbistica tale spazio può essere ricavato anche all'interno del locale di somministrazione o di altro locale idoneo.

4. In caso di vendita dei prodotti effettuata in modo del tutto saltuario e riferita alla stessa clientela che già usufruisce dei servizi dell'agriturismo, non è necessario dotarsi né di un locale né di uno spazio appositamente dedicato a tale attività.

5. La vendita di carni è subordinata alla presenza di uno spaccio autorizzato; le carni ottenute dal laboratorio-cucina sono destinate soltanto alla somministrazione; è vietata ogni altra forma di cessione, seppur diretta ed occasionale, al consumatore.

6. Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 8 può essere inserita anche la Comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001 riferita alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali ed extra-aziendali che vanno specificati.

#### Art. 16.

##### *Programma per lo sviluppo dell'agriturismo*

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione europea, nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la normativa sulle aree protette, con i regolamenti europei sullo sviluppo rurale, il turismo e l'ambiente, redige il programma regionale di qualificazione e di promozione dell'agriturismo e dello sviluppo delle aree rurali, con validità quinquennale ed eventuali aggiornamenti annuali.

2. In particolare il programma:

a) stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale;

b) delinea gli interventi da promuovere ed eventualmente da sostenere.

3. Il programma per lo sviluppo dell'agriturismo viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

L'aggiornamento annuale avviene sempre con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 17.

##### *Piani di sviluppo quinquennali e programmi annuali*

1. Nell'ambito delle attività previste dal Programma regionale per lo sviluppo dell'agriturismo le associazioni agrituristiche regionali con rappresentanza nazionale



e comunque riconosciute dalla Regione, autonomamente o in maniera unitaria, possono presentare alla Direzione agricoltura dei piani quinquennali con programmi annuali entro il trentuno ottobre di ogni anno. I piani vengono approvati con determinazione della Direzione Agricoltura e sono adeguati in funzione degli aggiornamenti previsti dal Programma regionale.

2. Di seguito vengono elencate le principali azioni che sono inserite nei Piani e nei relativi programmi dalle associazioni agrituristiche:

- a) animazione rurale con organizzazione di itinerari, stage, sistemi di promozione attiva;
- b) consulenza, qualificazione professionale e aggiornamento;
- c) studi e ricerche sul settore;
- d) azioni di collegamento con il turismo ambientale e rurale;
- e) studi, ricerche e aggiornamento banca dati.

3. Le attività previste dai programmi annuali delle associazioni agrituristiche sono realizzate e concluse nell'anno di riferimento secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, salvo proroghe.

#### Art. 18.

##### *Attività di Formazione professionale, aggiornamento e consulenza*

1. La Regione promuove la formazione professionale rivolta agli operatori agrituristiche (Imprenditore agrituristico, coadiuvanti partecipi dell'impresa, personale dipendente e occasionale) e la consulenza alle imprese agrituristiche (tecnica, fiscale, tributaria e finanziaria, sanitaria e per la sicurezza).

2. I corsi di formazione professionale, finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze, nuove competenze e nuovi comportamenti, devono prevedere prioritariamente lezioni teorico-pratiche nelle seguenti materie: legislazione agrituristica, organizzazione e gestione aziendale, obblighi tributari, norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, principi e norme di igiene alimentare, normativa igienico-sanitaria, trasformazione e vendita dei prodotti, promozione e comunicazione aziendale, principi generali dell'agriturismo, valorizzazione delle risorse territoriali, dei prodotti ed eno-gastronomia tipica locale e delle tradizioni rurali popolari, sicurezza attiva e passiva dell'agriturismo, progettazione dell'azienda agrituristica, principali tecniche di restauro, arredo e sistemazione aree verdi, regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità.

3. I corsi possono essere promossi dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o dalle associazioni agrituristiche che ne sono emanazione e gestiti da enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Abruzzo.

4. La qualificazione professionale del personale addetto alle attività agrituristiche, acquisita mediante la partecipazione ai corsi di cui al comma 2, ed attestata dall'ente di formazione accreditato, dà luogo all'attribuzione di punteggi ai fini della classificazione dell'azienda di cui all'art. 19.

#### Art. 19.

##### *Classificazione*

1. La Regione Abruzzo, con atto amministrativo, stabilisce la procedura di classificazione delle strutture ricettive agrituristiche sulla base dei criteri di classificazione omogenei approvati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.

2. La classificazione delle aziende agrituristiche si riferisce, come previsto dalla classificazione di altri settori dell'offerta turistica, ai casi in cui è offerta possibilità di soggiorno con pernottamento (alloggio e agriturismo).

3. Le strutture ricettive agrituristiche sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli conformi a quelli prescelti dalle altre Regioni, mirando a garantire un'unica simbologia a livello nazionale.

4. La categoria di classificazione «uno» è attribuita comunque con il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

5. L'assegnazione dei simboli da «due» a «cinque» viene effettuata sulla base della conformità delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, non previsti dalla legge o superiori a minimi di legge.

6. I requisiti sono ordinati in sette sezioni tematiche:

- a) contesto ambientale;
- b) requisiti generali e di gestione;
- c) servizi e dotazioni degli alloggi;
- d) servizi e dotazioni degli agriturismi;
- e) servizi di ristorazione e somministrazione;
- f) servizi ed attività ricreative;
- g) attività agricole e produzione tipica.

L'aggiunta di un nuovo requisito con l'attribuzione del relativo punteggio, l'eliminazione di un requisito esistente, la modifica della descrizione di un requisito esistente, sono effettuati dalla Regione, previa intesa con il Ministero delle Politiche agricole, ove ricorrano motivate ragioni connesse alla espressione di peculiarità territoriali significative ai fini della classificazione.

#### Art. 20.

##### *Osservatorio regionale dell'agriturismo*

1. Ai fini di una maggiore trasparenza e uniformità delle attività svolte dalle aziende agrituristiche, le informazioni relative al settore agrituristico regionale acquisite dall'Osservatorio regionale dell'agriturismo, sono inviate anche alle Associazioni agrituristiche riconosciute per assicurare un flusso informativo continuo e costruttivo.

#### Art. 21.

##### *Vigilanza e controllo*

1. In ottemperanza all'art. 14 della legge, il competente Servizio della Regione predispone apposite verifiche annuali, su un campione di aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristiche, in misura non inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti.



Tale percentuale potrà essere incrementata in funzione di eventuali fattori di rischio evidenziati dai controlli stessi e terrà conto anche delle segnalazioni trasmesse dagli altri organi di controllo. Il personale addetto ai controlli verifica la concordanza dei dati sulle percentuali del valore dei prodotti somministrati e acquistati, nonché il tempo lavoro impiegato per l'attività agrituristica. Se in sede di controllo vengono accertati comportamenti non rispettosi della normativa, la Regione deve applicare le sanzioni previste dall'art. 16 della legge.

2. Il Comune è tenuto a verificare il corretto svolgimento delle attività agrituristiche, inviando alla Regione, entro il trentuno gennaio di ogni anno, gli esiti dei controlli effettuati nell'anno precedente.

3. Al fine di disporre in fase di controllo delle specifiche competenze di carattere amministrativo/contabile ed agricolo, i Comuni e la Regione possono coordinarsi al fine di effettuare presso l'impresa un unico controllo congiunto.

4. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge che oltre dal personale del competente Servizio della Regione e dei Comuni, sono realizzati da tutti gli altri soggetti titolati dalle normative vigenti.

Art. 22.

*Norma finale*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero delle Politiche agricole, dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione Agricoltura.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, può modificare gli allegati contenuti nel presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

CHIODI

(*Omissis*).

14R00257

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2014, n. 32.

**Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 4 giugno 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

PROVVIDENZE SOCIALI A FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  
E DEI SOGGETTI TRAPIANTATI

Art. 1.

*Clausola di urgenza e necessità*

1. La presente legge è dichiarata urgente e necessaria, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.


Art. 2.

*Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati*

1. I cittadini residenti nei comuni della Regione Abruzzo che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico e di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche, nonché i soggetti trapiantati, hanno diritto:

a) al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza. La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;

b) al rimborso, fino alla misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate;



c) al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purché la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;

d) al rimborso all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), fino alla misura massima del 70% della spesa di soggiorno, con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b).

### Art. 3.

#### *Regolamento attuativo*

1. La Giunta regionale dà attuazione al presente Capo con proprio regolamento da approvare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con cui stabilisce in particolare le differenti percentuali massime delle provvidenze sociali spettanti agli aventi diritto in base alla loro situazione reddituale calcolata secondo i criteri ISEE.

### Art. 4.

#### *Determinazione ed erogazione delle provvidenze sociali a favore dei soggetti con patologie oncologiche*

1. La Giunta, all'inizio di ogni esercizio finanziario, con propria delibera, determina la percentuale massima delle provvidenze sociali erogabili per l'anno di riferimento, tenendo conto:

a) dei limiti e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 3;

b) della copertura finanziaria per l'anno di riferimento;

c) del numero degli aventi diritto, comunicato dalle unità sanitarie locali di residenza dei pazienti malati oncologici e dei pazienti trapiantati entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Le Unità Sanitarie Locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dalla presente legge nella misura determinata dalla Giunta, dietro presentazione della relativa documentazione.

3. La Giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle Unità Sanitarie Locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.

### Art. 5.

#### *Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente Capo si provvede mediante finanziamento del nuovo capitolo di spesa U.P.B.13.01.003 denominato «Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati» attraverso le risorse del capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato «Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti».

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) Capitolo di spesa U.P.B. 13.01.003, denominato «Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati» in aumento di € 100.000,00;

b) Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato «Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti» in aumento di € 100.000,00.

### *Capo II*

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014 E SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE PERSONE IN STATO DI POVERTÀ

### Art. 6.

#### *Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell'art. 1 della L.R. 20/2010*

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma è devoluta alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante le strutture afferenti alla Farmaceutica Territoriale:

a) autorizzazioni al trasferimento di titolarità della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475, alla legge 8.11.1991, n. 362 e alla legge 4.8.2006, n. 248;

b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza di cui all'art. 1, comma 4, della legge 2.4.1968, n. 475, così come modificata ed integrata dalla legge 8.11.1991, n. 362 e dall'art. 13 del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275;

c) autorizzazioni alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 475/1968, della legge 362/1991, della legge 248/2006, nonché della legge 24.3.2012, n. 27 e s.m.i.;


d) autorizzazioni alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475 e all'art. 369 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

e) autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

2. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono, altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure applicative ed operative del regime transitorio.

4. L'art. 1 della L.R. 21 maggio 2010, n. 20, recante «Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari», è abrogato.



## Art. 7.

*Modifica all'art. 55 della L.R. 2/2013*

1. Il comma 1, dell'art. 55 della L.R. 10.1.2013, n. 2 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)» è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014.».

## Art. 8.

*Modifiche alla L.R. 23/2014*

1. L'art. 11 della L.R. 28.4.2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81, 28 aprile 2014, n. 23) è abrogato e, di conseguenza, rivivono:

a) la lett. d *bis*) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 81/1998 e s.m.i. (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b) la lett. j *bis*) della comma 2 ed il comma 6 bis dell'art. 8 della L.R. 81/1998 e s.m.i.

2. Al comma 2, dell'art. 14 della L.R. 23/2014, le parole «0,300 KW» sono sostituite con «0,500 MW».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 23/2014*

1. L'art. 13 della L.R. 23/2014 è sostituito dal seguente:

## «Art. 13.

*Emissioni in atmosfera*

1. Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l'attività relativa alle emissioni in atmosfera.».

## Art. 10.

*Modifiche alla L.R. 24/2014*

1. Alla L.R. 29.4.2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, lett. a), dopo le parole «strumenti urbanistici» sono sopresse le seguenti parole «nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione urbanistica»;

b) all'art. 2, comma 1, lett. b) dopo le parole «connessi all'attività agricola» sono aggiunte le seguenti parole «ad esclusione delle opere di cui all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse statale»;

c) alla rubrica dell'art. 3 le parole «superficie agricola» sono sostituite dalle seguenti parole «suolo agricolo»;

d) all'art. 3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e *bis*) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Urbanistica»;

e) il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«7. Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.»;

f) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «e comunque non oltre il termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti parole «e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge»;

2) le parole «di superficie agricola» sono sostituite dalle seguenti parole «di suolo agricolo»;

3) dopo le parole «realizzazione di interventi» sono sopresse le seguenti parole «già autorizzati e».


## Art. 11.

*Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà*

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato «Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti» in aumento di € 100.000,00;

b) Capitolo di spesa 13.01.007 - 71528, denominato «Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà» in aumento di € 100.000,00.



*Capo III*

FINALIZZAZIONE DI RISORSE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 E ALIQUOTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER IL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2014

## Art. 12.

*Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014*

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in esito alle verifiche dei Tavoli tecnici di cui al medesimo articolo, dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di euro 32,8 milioni quale eccedenza al 31 dicembre 2013 del gettito fiscale da destinare alla copertura degli oneri sanitari pregressi.

2. Per le finalità previste nel presente articolo, al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» è diminuito di euro 32,8 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, denominato «Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali» è incrementato di euro 32,8 milioni.

3. Il presente Capo destina le risorse di cui al presente articolo alla rideterminazione, in riduzione, per l'anno d'imposta 2014, delle maggiorazioni già vigenti per le aliquote fiscali relative all'addizionale regionale all'Irpef e all'Imposta regionale sulle attività produttive.

## Art. 13.

*Addizionale Regionale Irpef*

1. Limitatamente all'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:

a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,31 punti percentuali;

b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,43 punti percentuali;

c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.

## Art. 14.

*Imposta regionale sulle attività produttive*

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) applicando:

a) all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,76 punti percentuali;


b) alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1-bis del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sottoelencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la riduzione di 0,16 punti percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, con la maggiorazione di 0,76 punti percentuali:

a) art. 14, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)», come modificata dall'art. 84, comma 5 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)»;

b) art. 43, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)»;

c) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;



d) L.R. 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

Art. 15.

*Irap settore agricolo*

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è stabilita nella misura ivi prevista.

Art. 16.

*Variazioni al bilancio di previsione 2014*

1. Le minori entrate per il bilancio di previsione 2014, derivanti dall'applicazione del presente Capo, sono quantificate in euro 32,8 milioni.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, come modificato dall'art. 12, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11720.1 denominato «Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie» è ridotto di euro 14,8 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770.1 denominato «Addizionale irpef di cui al D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie» è ridotto di euro 18 milioni;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1 denominato «Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali» è ridotto di euro 32,8 milioni.

*Capo IV*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 maggio 2014

CHIODI

14R00250

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 20 maggio 2014, n. 12.

**Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 21 del 23 maggio 2014)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato relativamente all'Ato idrico di Siracusa*

1. Nelle more dell'adozione del nuovo piano d'ambito del servizio idrico integrato per i comuni ricompresi nell'Ambito territoriale ottimale della provincia di Siracusa



cusa, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti comuni sono autorizzati a gestire direttamente, in forma singola o associata, il servizio idrico.

2. Nel caso di mancata adozione del piano d'ambito entro il termine di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dispone, previa diffida, la nomina di un commissario straordinario. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico dell'ente inadempiente.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni dell'Ato idrico di Siracusa che hanno consegnato gli impianti alla società di gestione, dichiarata fallita, possono richiedere alla curatela fallimentare la restituzione degli impianti dati in affidamento.

Art. 2.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 maggio 2014.

CROCETTA


*Assessore regionale  
per l'energia ed i servizi  
di pubblica utilità*  
CALLERI

14R00270

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-030) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 7 2 6 \*

€ 3,00

